



28 OTT 2015

Reg. .... foglio ... 1285

Cons. Riccardo VENTRE

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

- VISTA** la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante *Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale*;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*;
- VISTO** il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, recante *Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152*;
- VISTA** la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)*;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;
- VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 febbraio 2013, e l'allegata tabella A, con il quale è stata data attuazione, tra l'altro, all'articolo 1, comma 14, della legge di stabilità 2013, che, nel prevedere la progressiva valorizzazione, ai fini del finanziamento, delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, a punteggio zero, a decorrere dal 1° gennaio 2013, riconosce 0,25 punti per ogni intervento non finanziato avviato con modalità telematiche e verificato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);
- VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 maggio 2014 che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 febbraio 2013;
- VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*;
- VISTO** l'articolo 10, comma 3, della legge 30 marzo 2001, n. 152 come sostituito dall'articolo 1, comma 310, lettera c) della legge n. 190 del 2014, secondo il quale *gli istituti di patronato possono svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, incluse nelle attività di cui all'articolo 13, che vengono ammesse, in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio*;



## *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

**VISTO** il medesimo articolo 10, comma 3, della legge 30 marzo 2001, n. 152, che prevede che *con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono individuate le prestazioni, non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13, per le quali è ammessa l'esigibilità del citato contributo per l'erogazione del servizio, per ciascuna prestazione a favore dell'istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari;*

**VISTO** il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante *Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;*

**CONSIDERATO** che con il presente decreto *sono definite le modalità di partecipazione all'erogazione del servizio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni;*

**SENTITI** gli Istituti di patronato e di assistenza sociale

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 152 del 2001, sono individuate le prestazioni, non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13 della citata legge n. 152 del 2001, per le quali è ammesso il pagamento, a favore dell'Istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari, di un contributo per l'erogazione del servizio.
2. Resta fermo che le attività rientranti nell'ambito delle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile, possono essere svolte esclusivamente dagli iscritti negli appositi albi o elenchi.

#### **Articolo 2**

1. Le prestazioni di cui all'articolo 1 sono quelle indicate nelle tabelle A, C e D allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, e classificate a punteggio zero, escludendo le voci che risultano elencate nel preambolo del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 febbraio 2013, e nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 maggio 2014.
2. L'importo del contributo per l'erogazione delle prestazioni di cui alle citate tabelle A, C e D non può essere superiore a € 24,00 (ventiquattro/00 euro).

#### **Articolo 3**

1. Le prestazioni individuate ai sensi dell'articolo 2 sono ammesse a contributo per l'erogazione del servizio in base ad apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. In regime di convenzione di cui al comma 1, agli Istituti di patronato e di assistenza sociale non è riconosciuto il punteggio di 0,25 punti per ogni intervento non finanziato avviato con modalità telematiche di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 228 del 2012.





## *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

### **Articolo 4**

1. Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale svolgono le attività di intermediazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 mediante la raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori, la preselezione e costituzione di relative banche dati, la promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione, l'orientamento professionale, la progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo.
2. Le attività di cui al presente articolo sono espletate presso i locali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, tenuto conto della struttura organizzativa prevista dall'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.
3. L'attività di intermediazione è resa al di fuori dell'orario di lavoro di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, nonché con l'osservanza di un orario di apertura al pubblico non inferiore a sei ore settimanali.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

16 SET. 2015

Giuliano Poletti